

Fall. 1/2019

**Tribunale di Sondrio
Sezione fallimentare**

TRIBUNALE DI SONDRIO

**Sezione fallimentare
DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI PRE-CONCORDATO
PREVENTIVO**

R.G. n. 1/2019 Concordato Preventivo

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:

dr. Barbara Licitra	Presidente
dr. Michele Posio	Giudice
dr. Maria Federica Minervini	Giudice

letto il ricorso in data 24.9.2019 presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fallimentare da **QUADRIO CAMILLO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Sondrio, via Gavazzeni, 1, partita IVA 00657370144, iscritta al registro delle imprese di Sondrio REA numero SO 46282, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Michele QUADRIO, nato a Sondrio il 2.10.1964, QDRMHL64R02I829J, giusta determina assunta ai sensi degli artt 152 e 161 legge fallimentare, con atto a rogito del dott. DEMETRIO RANDO, notaio in Chiesa in Valmanlenco, in data 20.9.2019, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo TARABINI,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che con il ricorso in esame la società ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ritenuta la propria competenza in ragione della ubicazione della sede societaria, ritenuta la sussistenza delle condizioni soggettive, trattandosi di impresa commerciale e ravvisandosi gli indici di fallibilità ex art. 1 legge fallimentare, ritenute sussistenti le condizioni oggettive considerato l'allegato squilibrio finanziario, la scarsa liquidità e l'esigua marginalità dell'attività aziendale sicchè non è possibile soddisfare le esigenze dei creditori mediante proventi derivanti dal normale ciclo di produzione e mediante incasso dei crediti vantati nei confronti di terzi, rilevato che la società ha depositato gli ultimi tre bilanci e l'elenco nominativo dei creditori, riservandosi di depositare nel termine massimo di 120 giorni la documentazione di rito a corredo dell'istanza, ritenuto pertanto che dalla documentazione versata in atti emerga la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, che sia stata dimostrata altresì la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda,



ritenuto che nei due anni precedenti la società non risulta aver presentato altra domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti,
ritenuto che possa accogliersi la richiesta di concessione del termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione presentata e non risultando pendenti procedure prefallimentari,
ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161 comma 6, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, con fissazione di una prima cauzione di euro 20.000,00 da versarsi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto, già per la presente fase, tenuto conto delle spese di procedura in ragione della immediata nomina del commissario giudiziale,
visti gli artt. 160, 161 e 163 legge fallimentare,

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo proposta,

FISSA il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento alla società istante per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161 legge fallimentare, o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; tale termine potrà essere prorogato solo in presenza di giustificati motivi,

DELEGA alla procedura la dr.ssa Barbara Licitra,

NOMINA quale commissario giudiziale il dr. FERRARINI Paolo, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati,

DISPONE che la società istante entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di euro 20.000,00 in ragione del presumibile compenso per il commissario giudiziale e delle spese sostenute nella presente fase, effettuando il relativo versamento su di un conto intestato alla procedura,

DISPONE che il ricorso di pre-concordato preventivo ed il presente decreto siano comunicati al Pubblico Ministero,

MANDA alla cancelleria per l'immediata pubblicazione del presente decreto nel Registro delle imprese,

DISPONE che la società ricorrente depositi, ove non vi abbia già provveduto, in cancelleria, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria provvederà a pubblicare nel Registro delle imprese entro il giorno successivo) trasmettendone copia al commissario giudiziale, al quale dovrà inviare altresì breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegando l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario o solutorio o comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo se ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati,



a tal riguardo segnala alla ricorrente:
che non possono essere compiuti sino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
che non possono essere effettuati pagamenti di creditori anteriori per nessun motivo;
che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art 169 *bis* e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 *quinquies*, l.fall.;
che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* l.fall.;
che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/del piano;

il Tribunale si riserva, dopo la presentazione della documentazione prescritta, di emettere il decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 l.fall., disponendo il contestuale versamento di ulteriore cauzione per le spese della procedura,

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 24.10.2019

Il Presidente estensore

